



COMUNE di FARA NOVARESE

Provincia di Novara

CONSIGLIO COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 4

OGGETTO: VARIAZIONE ALIQUOTA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF DALL'ANNO 2021.

L'anno **duemilaventuno**, addì **ventuno** del mese di **aprile** alle ore 19.00, individuata quale sede la casa comunale di Fara Novarese, previa attivazione di adeguato collegamento telematico, ai sensi dell'art. 73, d.l. n. 18/2020 e secondo i criteri stabiliti con decreto del Sindaco n. 1 del 19/03/2020, regolarmente convocato, si è riunito in sessione straordinaria di prima convocazione il Consiglio comunale.

Al momento della votazione sulla deliberazione in oggetto, viene accertata, come dal seguente prospetto, la presenza in collegamento telematico dei Consiglieri:

	presenti / assenti
1) GIORDANO Aldo – Sindaco	P
2) DESSILANI Aldo Pietro	P
3) CAVALLINI Claudia	P
4) DEMARCHI Paolo	P
5) COSTANZO Lorella	P
6) SPAGNOLINI Chiara	P
7) NERI Guido	P
8) CERRIANA Giovanni	P
9) CAVALLINI Federico	P
10) BONAGURA Simone	A
11) BACCALARO Alvaro	P

Totale Presenti 10

Partecipa alla seduta il Segretario comunale, dott. Francesco Lella, ai sensi dell'articolo 97, comma 4, lettera A) del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Riconosciuto legale il numero dei Consiglieri intervenuti, il Sig. Aldo Giordano, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, dichiarata aperta la seduta, invita il Consiglio comunale a deliberare sull'argomento indicato in oggetto.

OGGETTO: VARIAZIONE ALIQUOTA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF DALL'ANNO 2021.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il disposto dell'art. 52 ("Potestà regolamentare generale delle Province e dei Comuni") del D.Lgs. 446/1997 ("Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali"), che attribuisce ai Comuni un'ampia potestà regolamentare in materia di entrate, anche tributarie, con l'unico limite rappresentato dalla riserva di legge relativamente all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi;

PREMESSO che:

- Il D.Lgs. 360/1998, a norma dell'art. 48, co. 10, della L. 191/1998, ha istituito l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche Irpef a decorrere dal 01.01.1999;
- In particolare, il co. 3 dell'art. 1 del citato D.Lgs. 360/1998, come modificato dalle successive disposizioni legislative in materia, ha previsto la facoltà da parte dei Comuni, mediante una manifestazione di volontà di natura regolamentare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, di deliberare la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze e che l'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. Ha stabilito, inoltre, che la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali;
- Il Decreto interministeriale del 31.05.2002 reca tutte le istruzioni in materia di pubblicazione degli atti deliberativi comunali riguardanti l'addizionale comunale di compartecipazione all'imposta sul reddito delle persone fisiche nel sito informatico del Ministero dell'economia e delle finanze;

CONSIDERATO che:

- La L. 296/2006, nel prevedere rilevanti modificazioni e integrazioni alla disciplina del citato D.Lgs. 360/1998 in materia dell'addizionale comunale all'Irpef, ha stabilito che, mediante una manifestazione di volontà di natura regolamentare, il Consiglio comunale può stabilire una soglia di esenzione dall'addizionale in presenza di determinati requisiti reddituali dei soggetti passivi;
- La soglia di esenzione di cui al co. 3 bis dell'art. 1 del D.Lgs. 360/1998 è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'Irpef non è dovuta, e nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo;

TENUTO CONTO che, ai sensi del co. 4 dell'art. 1 del D.Lgs. 360/1998:

- La determinazione del tributo in oggetto si ottiene applicando l'aliquota deliberata al reddito complessivo determinato ai fini Irpef (al netto degli oneri deducibili);

- In termini generali, i soggetti passivi (che sono i soggetti che risultano avere al primo gennaio dell'anno di riferimento il domicilio fiscale nel Comune percettore) devono versare l'addizionale, per le parti spettanti, in acconto (d'importo pari al 30% dell'addizionale ottenuta applicando le aliquote al reddito imponibile dell'anno precedente) e a saldo unitamente al saldo dell'Irpef dovuta;
- Ai fini della determinazione dell'acconto, l'aliquota e la soglia di esenzione sono assunte nella misura vigente nell'anno precedente;

DATO ATTO che, ai sensi del co. 8 dell'art. 14 del D.Lgs. 23/2011, le delibere di variazione dell'addizionale comunale all'Irpef hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico di cui all'art. 1, co. 3, del citato D.Lgs. 360/1998 a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 20 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce. Restano fermi, in ogni caso, gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 1, co. 169, della citata L. 296/2006;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio comunale n. 28 del 23.09.2014 avente ad oggetto "Approvazione per l'anno 2014 dell'aliquota unica per l'applicazione dell'addizionale comunale all'Irpef con conseguente modifica dell'art. 5 del vigente Regolamento", con la quale è stata modificata l'aliquota dell'addizionale comunale Irpef in misura pari allo 0,7% ed è stata introdotta una soglia di esenzione per le persone fisiche con reddito imponibile annuo ai fini delle addizionali Irpef non superiore a € 12.000,00;

VISTO lo schema di bilancio di previsione 2021-2023, approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 10 del 08.04.2021, che prevedeva un aumento dell'aliquota dell'addizionale comunale Irpef dallo 0,70% allo 0,75% a decorrere dal 2021;

TENUTO CONTO delle maggiori spese e minori entrate previste nel bilancio di previsione 2021-2023 e ritenuto pertanto necessario, al fine di garantire gli equilibri di bilancio per le annualità 2021-2023, incrementare dall'anno 2021 la misura percentuale dell'aliquota di compartecipazione comunale all'Irpef dallo 0,70% allo 0,75%;

VALUTATO pertanto opportuno incrementare dall'anno 2021 la misura percentuale dell'aliquota di compartecipazione comunale all'Irpef dallo 0,70% allo 0,75%;

RITENUTO altresì di confermare, per il 2021 e le annualità successive, a tutela dei contribuenti in situazione di oggettiva fragilità reddituale e sociale, la soglia di esenzione per le persone fisiche con reddito imponibile annuo ai fini delle addizionali Irpef non superiore a € 12.000,00;

RICHIAMATI:

- L'art. 53 ("Regole di bilancio per le Regioni, le Province e i Comuni"), co. 16, della L. 388/2000, come sostituito dall'art. 27, co. 8, della L. 48/2001, che stabilisce "*Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef di cui all'art. 1, co. 3, del D.Lgs. 360/1998, recante istituzione di una addizionale comunale all'Irpef, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se*

approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento";

- L'art. 1, co. 169, della L. 296/2006, secondo il quale *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento";*

PREMESSO che, con Decreto Legge n. 34/2020 (art. 106, comma 3 bis), il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2021/2023 è stato differito dal 31.12.2020 al 31.01.2021, e che, con successivo Decreto del Ministro dell'Interno in data 13/01/2021, il citato termine è stato ulteriormente differito al 31 marzo 2021 e successivamente con Decreto Legge n. 41 del 22/3/2021 (art. 30 c. 4) è stato differito al 30 aprile 2021;

VISTI:

- Il vigente Statuto comunale,
- Il vigente Regolamento comunale di contabilità,
- Il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTI i pareri ed attestazioni di cui all'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

SENTITO l'intervento del Sindaco, il quale fa presente che vi è la stringente necessità di sostenere le entrate di parte corrente ed evidenzia la scelta di non incrementare l'IMU, che colpisce la proprietà dei cittadini, bensì di intervenire sull'addizionale IRPEF, senza comunque portarla al valore massimo, cui si sono adeguati la maggior parte dei comuni vicini;

La votazione si svolge palesemente, per alzata di mano, con il seguente risultato:

Consiglieri PRESENTI e VOTANTI: 10

Consiglieri FAVOREVOLI: 10

Consiglieri CONTRARI: 0

Consiglieri ASTENUTI: 0

DELIBERA

1. di stabilire, a decorrere dal 01.01.2021, l'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef nella misura dello 0,75%;

2. di stabilire, per l'anno 2021 e le annualità successive, la soglia di esenzione per le persone fisiche con reddito imponibile annuo ai fini delle addizionali Irpef non superiore a € 12.000,00; se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione, l'addizionale dovuta è calcolata applicando l'aliquota deliberata dal Comune al reddito complessivo;

3. di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore il 1° gennaio 2021, ai sensi dell'art. 1, co. 169, della L. 296/2006 e dell'art. 53, co. 16, della L. 388/2000;

4. di dare infine atto che, ai sensi dell'art. 4, co. 1 quinquies, del D.L. 16/2012 e dell'art. 13, co. 15, del D.L. 201/2011 convertito dalla L. 214/2011 e successive modificazioni, la presente deliberazione deve essere inviata entro il termine di 30 giorni dalla data di

approvazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, ai fini della pubblicazione sul proprio sito informatico;

SUCCESSIVAMENTE, con separata votazione palese, per alzata di mano, con il seguente risultato:

Consiglieri PRESENTI e VOTANTI: 10

Consiglieri FAVOREVOLI: 10

Consiglieri CONTRARI: 0

Consiglieri ASTENUTI: 0

DELIBERA

Di approvare l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, d.lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale.

IL PRESIDENTE
Aldo Giordano

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Francesco Lella

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi.

Fara Novarese, 29.04.2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Francesco Lella

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Esecutiva alla scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (*art. 134, comma 3, del D. Lgs. 267/2000*).

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Francesco Lella
